

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

XXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA MALFA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione):	
Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena (880)	445
PRESIDENTE	445, 446, 447
LONGONI, <i>Relatore</i>	445, 446
CAVALLARI	446
MANNIRONI	446, 447
GHISLANDI	446
DE PALMA	447

Discussione del disegno di legge: Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e pena. (880).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, numero 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena.

Invito il relatore, onorevole Longoni, a svolgere la sua relazione.

LONGONI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame stabilisce la integrazione del decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, del decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e del decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537,

La seduta comincia alle 10,15.

MARTINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1949

relativi all'indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.

Il decreto legislativo 1° aprile 1947, numero 222 — il quale stabiliva la misura delle indennità di alloggio ai personali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e pena — subordinava questa corresponsione alla condizione che gli interessati non usufruissero dell'alloggio di caserma. Questa limitazione è anche prevista nel decreto legislativo 13 dicembre 1942, n. 1561 e nel decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537.

Ora, in ordine a questa disposizione, non può non essere considerata la posizione di quel militare o sottufficiale ammogliato, o vedovo con prole, che si vede trasferito in altra sede, e che, soprattutto per ragioni economiche, può essere costretto a non recar seco la famiglia.

Ed allora, poiché in quei decreti legislativi non era prevista questa situazione particolare, il personale suddetto, dovendo trasferirsi in altra sede, veniva ad essere privato completamente dell'indennità di alloggio, dato che, generalmente, esso veniva a stabilirsi in caserma.

Si verificava, pertanto, una palese ingiustizia, ed il disegno di legge in esame, stabilisce appunto la possibilità di venire incontro a questo personale, eliminando una tale evidente ingiustizia: viene, quindi, conservata l'indennità di alloggio ai militari e sottufficiali accasermati — perché trasferiti — diminuendola però di un quarto, cioè vengono ad essere corrisposti i tre quarti dell'indennità di alloggio in conseguenza del fatto che questo personale convive in caserma.

Si potrebbe a questo punto, se mai, fare un'obiezione, e cioè chiedersi: quanto tempo dura questo trasferimento? Effettivamente si deve constatare che questi trasferimenti durano anche anni. Vi sono casi di sottufficiali o di militari vedovi con prole che, addirittura, sono costretti a sostenere una spesa ben più forte di quella che avevano nell'alloggio di provenienza, perché sono costretti, spesso, ad affidare i propri figliuoli ad istituti, parenti, ecc.

In considerazione, quindi, del fatto che con il presente provvedimento si viene equamente incontro alle esigenze di questo perso-

nale, eliminando palesi ingiustizie, esso deve trovare il nostro favorevole appoggio.

L'articolo 2 stabilisce che alla spesa derivante dall'applicazione della legge verrà fatto fronte, per l'esercizio in corso, con i fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ed inoltre, nel capitolo apposito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, come pure del Ministero di grazia e giustizia.

Esprimo, pertanto, parere favorevole alla approvazione del presente disegno di legge.

CAVALLARI. Ritengo che si tratti di un provvedimento improntato ad un principio di equità per cui, come ha rilevato lo stesso relatore, penso che si possa senz'altro approvarlo.

MANNIRONI. Desidererei sapere se di questa disposizione verrebbero ad usufruire anche quei militari che dipendono dai depositi cavalli stalloni. So infatti che essi formano una categoria di personale che trovasi in una posizione differente da quella delle altre categorie di militari: cioè, si tratta di persone che sono considerate, da un lato, militari, in quanto soggetti alla disciplina militare, e per un altro lato come dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Desidero perciò sapere se il relatore ritiene che il provvedimento possa essere esteso anche a costoro, perché, diversamente, farei una espressa proposta di emendamento affinché il beneficio sia esteso anche alla categoria a cui ho accennato.

LONGONI, *Relatore*. Il decreto legislativo 21 dicembre 1947, n. 1537, estendeva a tutti, incondizionatamente, i militari di truppa, questo beneficio e di conseguenza ritengo che sia compreso anche il personale accennato dall'onorevole Mannironi.

PRESIDENTE. Per l'esercito qual'è il trattamento? Io pongo questo quesito: c'è un'indennità di alloggio nell'esercito? Sì, ed allora il giorno in cui noi facciamo questo trattamento all'Arma dei carabinieri o al Corpo di pubblica sicurezza, anche altri militari ne domanderanno l'estensione.

GHISLANDI. La relazione si esprime molto chiaramente: « Il decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 222, col quale è stata, fra l'altro, stabilita la vigente misura dell'indennità di alloggio spettante ai personali della Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, subordina, nell'articolo 2, la relativa corresponsione ai sottufficiali ed ai militari di truppa, ammogliati o vedovi con prole, alla condizione che

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1949

non usufruiscano di alloggio in caserma. Analoga limitazione è, poi, contenuta, negli articoli, ecc. coi quali la medesima indennità è stata concessa anche ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

PRESIDENTE. So benissimo che qui l'indennità di alloggio è regolata per i militari e i sottufficiali di detti Corpi. La questione era di conoscere se, una volta concesso tale trattamento ai suddetti militari o agenti anche altri corpi armati potessero chiederne la estensione. Questo è un provvedimento fatto nell'ambito di due amministrazioni, le quali probabilmente si saranno anche messe d'accordo. Evidentemente, però, il giorno in cui noi faremo questo trattamento ai carabinieri o alla polizia, se ci saranno casi analoghi nell'esercito, bisognerà fare un provvedimento simile anche per i militari dell'esercito.

MANNIRONI. Propongo di rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta in modo che il relatore possa avere il tempo di assumere maggiori informazioni.

DE PALMA. L'indennità in discussione si dà ai componenti dell'Arma e Corpi indicati perché fanno un servizio diverso, un servizio che non fa l'esercito. Quindi non credo che domani, approvata questa legge, si possa, da parte dei militari dell'esercito, avanzare una domanda per avere lo stesso trattamento.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, propongo di rinviare ad altra seduta il proseguimento della discussione di questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,20.